



Il Giudice, visti gli atti di costituzione di Parte Civile;
considerato che, con riferimento alla minore [redacted]
il PF ha chiesto la correzione dell'errore materiale rappresen-
tato dalla mancata citazione della predetta nel capo di
impetrazione e dell'ulteriore errore materiale rappresentato
dal "tempus commissi delicti", da individuare nel periodo
successivo al 5/1/2016 ("dal 5/1/16") anziché da ottobre 2016;
ritenuto altresì che il PF ha chiesto la correzione dell'errore
materiale caduto sul nome della minore [redacted] che si
chiamava [redacted] e non [redacted];

ritenuto che i difensori degli imputati nella hanno operato
certe la correzione del nominativo di quest'ultima p.o.
si sono invece opposti alle modifiche del capo di imputazione
relativo alla minore [redacted] rappresentando che,
non trattandosi di mero errore materiale ma di una
vera e propria estensione della contestazione, esse sono
inammissibili in sede di udienza su richiesta di astensione,
successiva al decreto di giudizio immediato con la conse-
guenza che la costituzione di Parte Civile di [redacted]
deve essere esclusa. Con riferimento inoltre alla Parte Civile
[redacted], [redacted] e [redacted] del per i difensori degli
imputati hanno chiesto l'estinzione assolutamente
alla conclusione n.g., non essendo indicata la causa
preziosa; quanto a [redacted] e [redacted] hanno
chiesto l'estinzione per mancato conferimento della
facoltà di costituirsi parte civile nella maniera speciale.
Ritenuto che la correzione del nome della minore
[redacted] rappresenta comunque di un mero errore ma-
teriale;

ritenuto che, come evidenziato nella sentenza Cass.
S. U. 28/4/2017 n. 30200, nell'ipotesi in cui la richiesta
di rito astenziato si innesti su una richiesta di
giudizio immediato, vi è un preliminare vaglio di aut-

missibilità gerata del Giudice; quindi, nel caso di ritenuta
ammissibilità, come nell'ipotesi in oggetto il Giudice, prima
udienza, con decreto di piano, ai cui motivi è l'oggetto
della Bundeswehr della richiesta, con l'adesione della
ordinanza ammissiva del rito obvenuto, che pertanto
si apre soltanto con l'emissione di tale ordinanza;
altrimenti che tali principi si applicano anche nel caso in
cui il Rip, prima di emanare l'ordinanza ammissiva
del rito obvenuto, abbia autorizzato la modifica della
imputazione che non è in questo caso disciplinata
dall'art. 445 c.p. che lo consente nei soli casi disci-
plinati dagli artt. 438 c.p. e 441 c.p. che invece
trovano applicazione soltanto nell'ambito del giudizio
obvenuto e cioè solo dopo l'emissione dell'ordi-
nanza di ammissione al giudizio obvenuto e non
anche dopo la semplice emanazione del decreto con
cui, de plano, viene fissata l'udienza per l'emi-
nazione di tale ordinanza;

tenuto che, diversamente opinando, si punterebbe
alla conclusione che, nel caso di richiesta di giudizio
immediato da parte del PT e di conseguente richiesta
di giudizio obvenuto da parte dell'imputato, sarebbe
definitivamente preclusa al PT, anche prima dell'aperte-
ra del giudizio obvenuto, ogni modificazione
dell'imputazione (cfr. Cass. sez. 3 sez. n. 14433/2014);
ritenuto pertanto che il rito difeso deve ri-
tenersi infondato, dovendosi per conto autorizzare la
modifiche richieste del PT e la condanna di p.e. di

ritenuto che, con riferimento ai minori [redacted]
[redacted] e [redacted], diversamente da quanto
sostenuto dai difensori degli imputati, nella procura
speciale si confermano la fondatezza di escludere l'esistenza

Come nel procedimento penale indicato;
a) fatto che, con riferimento a [redacted], [redacted]
e [redacted], e altro defunto deve essere preliminarmente
trattato, non essendo necessario una esposizione alla
Cassa della causa pendente, ma essendo sufficiente
il mero richiamo al capo di imputazione descritto
nel delitto, allorché, come nel caso in esame,
il reato tra il reato contestato e la materia essere
ben evidente anche con immediatezza;
b) fatto peraltro che negli atti di Colturale et
sono specificati i danni derivati ai genitori delle
candole contestate, rappresentati dalla differenza per
lo stato di turbamento e di pena presente nei figli
minori;

P. M.

Voti di cui 453 e 55 ep, 80 ep, 130 ep
Autore e modello dell'impulso di parte
del P. M.

Repetto la richiesta di esonazione delle Parti Civil
nei limiti di competenza della difesa degli imputati
Autorità la Governare dell'ordine nazionale giudiziario
di nome della minore [redacted] in [redacted] e non
[redacted].

Il Giudice
Dott. [redacted] Garavito